



**COMUNE DI VARENNA**  
Provincia di Lecco

**ORDINANZA IL SINDACO**

**N. 10 Reg. del 06-03-2021**

Oggetto: **SOSPENSIONE LAVORI EDILI NEL PERIODO ESTIVO**

**Il Sindaco**

**Considerato** che ogni anno in concomitanza dell'inizio della stagione estiva, si rende necessario disciplinare le attività dei cantieri edili sul territorio in particolar modo nel Centro Storico, in località Olivedo e Fiumelatte a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della integrità del patrimonio Comunale.

**Richiamati:**

- l'art. 7 punto 10) del regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche vigente approvato con delibera di C.C. n. 37 del 19.12.2017, prorogato con delibera del C.C. n. 2 del 05.02.2021 che recita: ... "Su tutto il territorio comunale, per il periodo compreso tra il 1° luglio e 31 agosto di ogni anno è fatto divieto di svolgere lavori, mediante l'occupazione del suolo pubblico, che possano disturbare e/o intralciare l'afflusso turistico. In particolare sono vietati lavori edili e similari, salvo casi d'emergenza.";
- l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 14 marzo 2018 ad oggetto: "Ordinanza sospensione lavori edili" con la quale veniva disciplinata l'attività edilizia suddetta;

**Preso atto** che l'ufficio di Polizia Locale di concerto con il responsabile dell'area tecnica propone la modifica del periodo di limitazione degli orari delle attività rumorose al fine di disciplinare i lavori dei cantieri edili e/o stradali, i lavori relativi ad interventi di giardinaggio, i lavori relativi a mestieri rumorosi e fastidiosi e qualsiasi altra attività di svago che possa causare disturbo alle attività economiche ed alla tranquillità e riposo dei cittadini, dei villeggianti e dei turisti durante l'estate;

**Sentita** la Giunta Comunale;

**Ravvisata** quindi la necessità di modificare con apposito provvedimento l'attività dei cantieri edili e/o stradali; i mestieri che non comportino l'uso delle macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo; le attività relative ad opere di giardinaggio che non implicino l'uso di tosaerba, falciatrici o macchine simili;

**Visto** gli art. 6 e 7 del C.d.S. n. 285/92 e del relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495/92;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

Con i poteri di legge;

## **ORDINA**

- 1) Che nella zona del territorio comunale così come perimetrata nella planimetria allegata (area 1), nel periodo dal 1° Maggio al 30 Giugno, **POSSANO ESSERE EFFETTUATE** le attività sottoelencate solo nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00:
  - i cantieri edili per quanto riguarda le sole opere interne di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro;
  - i mestieri che non comportino l'uso continuativo delle macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare lo svolgimento delle attività economiche, la tranquillità ed il riposo dei cittadini.
  
- 2) Che su **TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE** così come perimetrato nelle planimetria allegata, nel periodo dal 1 luglio al 31 Agosto, **È VIETATA**
  - l'apertura di cantieri edili e/o opere stradali;
  - l'attività ed i mestieri che comportino l'uso delle macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare lo svolgimento delle attività economiche, la tranquillità ed il riposo dei cittadini;
  - l'attività ed i mestieri che comportino l'emissione di rumore, seppure realizzati all'interno degli edifici;
  - qualsiasi altra attività di svago, se non autorizzata, che comporti l'uso di macchine, strumenti ed attrezzature che possano disturbare lo svolgimento delle attività economiche, la tranquillità ed il riposo dei cittadini.
  
- 3) Che nella zona del territorio comunale così come perimetrata nella planimetria allegata (area 1), nei periodi dal 1° al 30 Settembre, **POSSONO ESSERE EFFETTUATE** le attività sottoelencate solo nella fascia oraria dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00:
  - i cantieri edili per quanto riguarda le sole opere interne di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro;
  - i mestieri che non comportino l'uso continuativo delle macchine, strumenti ed attrezzature con emissioni di rumore, di polvere o di altro tipo, che possano disturbare lo svolgimento delle attività economiche, la tranquillità ed il riposo dei cittadini.

L'inottemperanza a quanto prescritto dalla presente Ordinanza, può comportare, a carico del trasgressore, ovvero dell'impresa esecutrice dei lavori,

- l'erogazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal Regolamento di Occupazione suolo pubblico e dal Codice della Strada;

- l'erogazione di una sanzione di € 100,00, per tutte le violazioni non previste dal regolamento di Occupazione suolo Pubblico e/o dal Codice della Strada, con l'immediata sospensione dell'attività.

## **DISPONE**

La presente ordinanza sia resa nota mediante affissione all'albo pretorio e nella zona interessata.

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione di queste disposizioni.

Sono sospese le precedenti ordinanze in contrasto con la presente.

Avverso la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, entro 60 giorni dalla data della stessa. (art. 37 C.d.S. - art. 74 Regolamento del C.d.S.).

Si avverte che avverso il presente atto, in applicato del D.L. n. 104 del 2 luglio 2010, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano. In alternativa, entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. Dalla Residenza Municipale

Dalla residenza municipale, il 06/03/2021

**IL SINDACO**

**Mauro Manzoni**

*firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.*